



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 2150

Prot. n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**OGGETTO:**

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI SCURELLE - Variante non sostanziale per opere pubbliche e riqualificazione urbana ed edilizia al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell art. 39, comma 2, lettere a), b), h) e g bis) della l.p. 15/2015 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **23 Dicembre 2024** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 3 di data 28 marzo 2024, il Comune di Scurelle ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi degli artt. 37 e 39 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dalla medesima legge.

La variante in esame è finalizzata all'introduzione di diverse opere pubbliche, anche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che riguardano in particolare la rete dei parcheggi, della viabilità locale, la riqualificazione di alcune malghe di proprietà comunale anche attraverso finanziamenti sul PNRR, nonché l'individuazione cartografica degli edifici costituenti il patrimonio edilizio montano (PEM).

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), viene dato conto in delibera che la variante in argomento contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico; inoltre si dà atto che a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/9/2006, N. 15-68/Leg la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Scurelle con deliberazione n. 3 di data 28 marzo 2024 perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 12 aprile 2024, protocollo provinciale n. 284315, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU con numero di domanda 66189234.

Con nota di data 18 aprile, prot. n. 303545, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo chiarimenti e integrazioni. La documentazione richiesta è pervenuta in data 22 aprile 2024, prot. n. 309317, determinando il riavvio del procedimento.

Il Servizio preposto, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 10 maggio 2024, registrata al protocollo provinciale n. 355015, ha convocato per il giorno 29 maggio 2024 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23. Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il parere di competenza n. 15/2024, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 14 giugno 2024, protocollo provinciale n. 464413, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), evidenziando una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Il Comune di Scurelle ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 16 del giorno 8 agosto 2024, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse nel parere 15/2024, nei termini chiariti nelle "Controdeduzioni", contenute nell'elaborato di variante "Relazione Illustrativa". In sede di delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante e che durante tale periodo è pervenuta una osservazione nel pubblico interesse e che nell'ulteriore periodo di deposito non è pervenuta una nuova osservazione correlata a quella pubblicata. Nella sopraccitata delibera l'Amministrazione comunale in quanto soggetto cui compete l'amministrazione dei beni di uso civico così come disciplinato dall'art. 4 della L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e ss.mm. ed integrazioni, ha verificato l'insussistenza di soluzioni alternative ed espresso parere favorevole al mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico.

Gli elaborati, come adottati definitivamente, pervengono al Servizio competente in data 13 agosto 2024, protocollo provinciale n. 626131.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, dopo aver chiesto al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con nota del giorno 2 ottobre 2024, protocollo provinciale n. 742446 di esprimere il parere di competenza in merito, e dopo aver ricevuto dallo stesso parere positivo, con nota del giorno 21 novembre 2024, protocollo provinciale n. 873520, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha ribadito la necessità di integrare la rappresentazione cartografica secondo quanto già richiesto sospendendo di conseguenza i termini del procedimento di approvazione della variante.

L'Amministrazione comunale di Scurelle, con nota del 26 novembre 2024, protocollo provinciale n. 886199, ha provveduto a trasmettere la documentazione modificata secondo le indicazioni contenute nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Scurelle, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 16 di data 8 agosto, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento relativo all'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Scurelle in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 14 agosto, è stato concluso con un ritardo di 67 giorni rispetto al termine di legge.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Scurelle, di cui all'art. 39, comma 2, lettere a), b), h) e g bis), della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 16 di data 8 agosto, con le modifiche apportate a seguito del verbale del parere n. 15/2024 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio preposto del giorno 21 novembre 2024, protocollo provinciale n. 873520, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere n. 15/2024 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondente all'allegato A), la nota del

giorno 21 novembre 2024, protocollo provinciale n. 873520, corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

**T** +39 0461 497010-7044**F** +39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** www.urbanistica.provincia.tn.it**PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO***Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15*

Trento, 13 giugno 2024

Prat. 3082 – parere n. 15/24

OGGETTO: COMUNE di SCURELLE – Variante al PRG per opere pubbliche - Rif.to Delib. Cons. n. 3 d.d. 28.03.2024 – adozione preliminare (pratica 3082)

**IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO**

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

**Premessa**

Con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 28 marzo 2024, pervenuta in data 12 aprile 2024, il Comune di Scurelle ha adottato una variante non sostanziale al proprio PRG finalizzata alla previsione di alcune opere pubbliche.

In data 17 aprile 2024, con nota prot. n. 298690, è stata convocata per il giorno 29 maggio 2024 la Conferenza di servizi per l'esame della variante. Alla conferenza hanno preso parte il Servizio Turismo e Sport, il Servizio Foreste e e il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. Alcuni dei Servizi non presenti per le parti di specifica competenza hanno fatto pervenire il proprio parere, che si riporta in seguito. Si considera favorevole il parere dei restanti Servizi.

Per quanto riguarda le varianti n.5a-d, 6a-b e 7, queste interessano edifici di proprietà comunale. A tale proposito, si richiede se tale modifica si configura, nell'ambito del presente procedimento ai sensi dell'art. 39 della l.p. 15/2015, quale caso previsto alla lett. *g bis*) *le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali*; in tal caso si segnala la necessità di esplicitare tale fattispecie nella delibera di adozione definitiva.

**Obiettivi e contenuti della variante**

La variante adottata dal comune di Scurelle è finalizzata alla previsione di diversi interventi pubblici, o finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che riguardano in particolare la rete dei parcheggi e della viabilità locale, la promozione di iniziative tese alla

valorizzazione delle malghe di proprietà comunale, la realizzazione di interventi finanziati attraverso il PNRR.

### **Elementi della variante**

La variante è costituita dagli elaborati: relazione illustrativa, norme di attuazione, cartografia del centro storico e del territorio aperto, schede del patrimonio edilizio montano così come elencati nella delibera di adozione preliminare.

Si rileva che tra gli elaborati allegati vi sono anche quelli relativi al piano vigente; ai fini dell'adozione definitiva si ricorda al Comune che gli elaborati vigenti non vanno adottati e non saranno oggetto di approvazione.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste nella presente valutazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Ai fini dell'adozione definitiva si richiama infine che è necessaria la corrispondenza della denominazione dei file contenenti gli elaborati di piano con la denominazione dei documenti elencati in delibera, in modo che siano univocamente individuati.

### **Autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015**

La variante è corredata dal documento di autovalutazione, che verifica per ciascuna modifica introdotta la coerenza esterna e interna e gli eventuali impatti ambientali, concludendo che nessuna delle varianti proposte risulta soggetta alla procedura di rendicontazione urbanistica. La delibera di adozione riporta inoltre che nessuna variante ricade nel sistema delle reti ecologiche e ambientali assoggettabili a Valutazione d'Incidenza.

Tale affermazione tuttavia non risulta corretta, in quanto diverse previsioni si trovano all'interno della ZPS Lagorai e della ZSC Val Campelle, o possono avere una potenziale incidenza significativa sulle aree Natura 2000 e come riportato nel parere di merito del Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette: *pertanto i singoli interventi andranno sottoposti a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008.*

A tale proposito, si veda il parere reso dal Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette per le necessarie integrazioni.

Si richiama che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg sono da sottoporre a VAS i piani per i quali (...) *si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.*

### **Modifiche alle previsioni del PUP**

La variante non comporta modifiche alle previsioni del PUP.

### **Usi civici**

Si prende atto che, come riportato nella delibera di attuazione, in assenza di ASUC l'Amministrazione ha presentato una relazione rispetto alle aree interessate da variante gravate da uso civico e ha dichiarato che è stata verificata l'insussistenza di soluzioni alternative alle opere o agli interventi che siano meno penalizzanti e onerosi per i beni gravati da uso civico ed è stato considerato il beneficio prevalente per la comunità.

Si ricorda al Comune che in sede di adozione definitiva la delibera dovrà dare conto degli esiti del parere in tema di modifica degli usi civici reso ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6 del 2005

### **Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

In tema di rischio idrogeologico, la presente variante è stata esaminata sotto il profilo delle interferenze delle nuove previsioni con quanto stabilito dalla Carta di Sintesi della pericolosità, approvata con del. G.P. 1306 d.d. 4 settembre 2020. I Servizi provinciali competenti si sono espressi con i pareri di seguito riportati:

Il **Servizio Foreste** si è espresso in sede di Conferenza di Servizi e ha reso parere favorevole alla variante in esame, confermando che gli elaborati riflettono quanto concordato con l'Amministrazione nei confronti intercorsi.

Il **Servizio Geologico** si è espresso, per quanto di competenza, con il parere di seguito riportato:

“Si rilevano, sullo shp.file V100, due aree non numerate e non descritte nella documentazione tecnica. Queste due aree ricadono sulla Carta di Sintesi della Pericolosità in Penalità P4 e P3 per criticità di carattere geologico (crolli e franosità). Si chiede quindi se si tratti di un refuso o se sono due nuove proposte di Piano da valutare. In quest'ultimo caso si chiede che siano opportunamente descritte ed esplicitate nella documentazione, ai fini di un nostro parere di competenza. Per le restanti varianti non si rilevano invece elementi di criticità geologica, per quanto di competenza dello scrivente Servizio”.

Il **Servizio prevenzione rischi e CUE** e il **Servizio Bacini Montani** hanno espresso parere favorevole alla variante, non rilevando criticità per quanto di competenza.

## **Turismo e Sport**

Il Servizio Turismo e Sport è intervenuto in Conferenza di Servizi, esprimendo il proprio parere di competenza come di seguito riportato:

“Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, le variazioni che hanno rilevanza sono :

- variante 04 - da agricola ad area per attrezzature sportive
- variante 05 (da A a D) - da varie a turistico ricettiva
- variante 07 - modifica per rifugio Malga Conseria
- variante 08 - da area a parcheggio a verde attrezzato

VARIANTE 04: Ampliamento dell'area sportiva verso sud. Nessuna osservazione.

VARIANTE 05: NdA art. 69.2

Ampliamento dell'area alberghiera per la ex colonia SAT in Val Campelle, oggi albergo, finalizzata a permettere gli ampliamenti della struttura.

Si ritiene che la riduzione delle aree a parcheggio sia rilevante, considerando la rete di tracciati alpini presenti in zona. Si ritiene opportuno valutare una compensazione della variante 05C con un ampliamento dell'area a parcheggio 05A o verso sud o sul lato opposto della strada.

VARIANTE 07

RA Malga Conseria, nel parco possibilità di realizzare 80% ricettivo, 15% museo e 5% stalla come introdotto da art. 12 c. 15 → questa previsione va passata nell'articolo 69.2.1 visto che Malga Conseria è un rifugio alpino. Non si ritiene opportuno indicare la percentuale riservata a ricettivo, in quanto rifugio, ma solo quella da dedicare a museo e stalla.

VARIANTE 08: NdA art. 60.1

Trasformazione di area da parcheggio a verde pubblico attrezzato per la realizzazione di area di svago, infopoint, ecc. Limite della norma 20% della superficie come parcheggi.

La perdita di ulteriori parcheggi in zona Cenon va sicuramente a creare qualche problema nei momenti di maggiore afflusso: fine settimana sia estivi che invernali (scialpinismo) o alcuni mesi (agosto). Anche considerato che l'area a parcheggio della vicina Tedon è spesso occupata da chi frequenta la casa per ferie. Inoltre in caso di innevamento questo parcheggio è facilmente accessibile cosa che non avviene per quello sottostrada”.

## **Aree Protette**

In tema di interferenze delle nuove previsioni con le aree protette presenti sul territorio comunale, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette si è espresso in Conferenza di Servizi riportando i contenuti del parere di seguito riportato:

**“NORME DI ATTUAZIONE**



#### Art. 7.2.1.2 – CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Tutto il testo dell'articolo contiene riferimenti non appropriati (commi 1, 2 e3) ed in contrasto con la normativa vigente in materia; inoltre, poiché la ZSC IT IT3120142 "Val Campelle" e la ZPS IT3120160 "Lagorai", sono aree protette Natura 2000, l'articolo 7.2.1.2 va a sovrapporsi e in parte a contraddire il successivo articolo 7.2.3; l'articolo 7.2.1.2 va pertanto stralciato integralmente.

#### Art. 7.2.3 – AREE NATURA 2000 - LAGORAI E VAL CAMPELLE

Il testo dell'articolo nella parte iniziale presenta alcuni riferimenti normativi non ben allineati alla normativa ed altri che non trovano riscontro nella normativa vigente, e che dunque potrebbero essere inseriti solo se maggiormente restrittivi rispetto a questa. Nella tabella più sotto se ne indica la formulazione corretta.

Inoltre, al comma 1. i riferimenti ai generici ambiti "Lagorai" e "Ambito naturale della Val Campelle", definiti come corrispondenti alle porzioni rispettivamente di ZPS e ZSC che ricadono nel territorio comunale, alimentano la possibilità di equivoci; si ritiene pertanto che i riferimenti alle due aree protette Natura 2000 vengano sempre correttamente formulati come ZSC IT IT3120142 "Val Campelle" e ZPS IT3120160 "Lagorai".

I commi 2, 3, 4 e 6 non trovano riscontro nella normativa vigente; se ne richiede quindi lo stralcio.

Il comma 5 utilizza la generica dichiarazione "Lagorai" e il suo intento non è chiaro.

Il comma 7 non è espresso in modo del tutto corretto e dovrebbe semmai ripetere la formulazione iniziale, pertanto si ritiene che vada stralciato.

Di seguito si riporta una formulazione corretta dell'articolo 7.2.3, che si richiede di recepire integralmente:

TESTO ATTUALE	TESTO CORRETTO
<p><del>Nelle aree di Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli Habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.</del></p> <p><del>Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n.50-157/Leg. dd. 3 novembre 2008 vale quanto precisato con D.G.P. n.1660 DD.3 AGOSTO 2012.</del></p>	<p>Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette, entrambe afferenti alla Rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zona Speciale di Conservazione ZSC IT3120142 "Val Campelle"</li><li>- Zona di Protezione Speciale ZPS IT3120160 "Lagorai".</li></ul> <p>1. Per i siti della Rete Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. Per le ZSC le misure di conservazione sono definite nella D.G.P. 12 aprile 2013, n.632"; mentre per le ZPS le misure di conservazione sono definite nella D.G.P. 27 ottobre 2006, n. 2279.</p> <p>2. Secondo quanto disposto dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE Habitat, qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività previsto all'interno del territorio comunale non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere una potenziale incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori delle zone della rete Natura 2000 che possa incidere in esse in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008.</p>
<p><del>In particolare per le aree Natura 2000 presenti nel Comune di Scurelle si precisa quanto segue:-</del></p> <p><del>1. Il PRG, nelle tavole del Sistema ambientale</del></p>	<p>stralciare</p>

<del>rappresenta il Lagorai, corrispondente ad una Zona di protezione speciale (ZPS "Lagorai", cod. IT3120160) e l'Ambito naturale della Val Campelle corrispondente ad un sito di interesse comunitario (ZSC "Zona Speciale di Conservazione "Val Campelle", cod. IT3120142) del PUP.</del>	
<del>2. Per la ZPS "Lagorai", ai sensi della LP11/2007, si prevede un Piano attuativo di iniziativa pubblica. Fatto salvo quanto previsto al Capo IV della LP11/2007, fino alla redazione ed approvazione del Piano Attuativo di iniziativa pubblica, nel "Lagorai" viene fatto divieto di ogni alterazione dello stato di fatto, fatte salve le norme che seguono.</del>	stralciare
<del>3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.</del>	stralciare
<del>4. Le aree boscate devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.</del>	stralciare
<del>5. Per i masi e le malghe esistenti nel "Lagorai" si applicano le norme specifiche delle zone nelle quali essi ricadono. E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 7.2.4</del>	Da stralciare, o da riformulare con la dicitura corretta della ZPS Lagorai, e richiamando le norme in vigore per le aree Natura 2000.
<del>6. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina dei Piani Generali di Zona, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica. In assenza dei Piani Generali di Zona, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture per usi forestali, per il presidio civile del territorio o di pubblica utilità.</del>	stralciare
<del>7. Per gli interventi di trasformazione del territorio che, pur insistendo al di fuori dei perimetri delle ZPS e ZSC individuati cartograficamente, possano avere ricaduta sulle aree protette, devono essere soggetti ad una valutazione preventiva del requisito di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</del>	<del>7. Per gli interventi di trasformazione del territorio che, pur insistendo al di fuori dei perimetri delle ZPS e ZSC individuati cartograficamente, possano avere ricaduta sulle aree protette, devono essere soggetti ad una valutazione preventiva del requisito di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</del>

## STUDIO DI INCIDENZA

La Variante precedente a quella in oggetto, di cui al parere dello scrivente Servizio n. prot. 63551 di data 25 gennaio 2023, conteneva lo studio di incidenza relativo a diverse varianti puntuali in ZPS "Lagorai" in ZSC "Val Campelle" (13-14). Alcune di queste vengono ulteriormente modificate con l'adozione preliminare in oggetto. **Si richiede quindi di aggiornare e approfondire lo studio di incidenza per le varianti in oggetto.**

Si ribadisce inoltre quanto già allora espresso in merito alla necessità di sottoporre ad ulteriore valutazione i progetti di dettaglio, essendo tali varianti ancora non sufficientemente approfondite.

VARIANTE 06A e 06B p. ed. 472/1 e 476/1

Viene previsto l'ampliamento dei due edifici in virtù dell'art. 77 della L.P 15/2015 e dell'articolo 10.2 comma 4 delle norme di attuazione.

Gli immobili e le p.f. annesse si trovano all'interno della ZPS Lagorai e della ZSC Val Campelle, pertanto i singoli interventi andranno sottoposti a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o

direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008.

**VARIANTE 07** p. ed. 500, barco di Malga Conseria

Viene previsto l'utilizzo dell'edificio per attività ricettiva sul 70% della SUN, polo espositivo e stalla sulla SUN rimanente,

La malga è situata all'interno della ZPS Lagorai, pertanto i singoli interventi andranno sottoposti a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008.

**VARIANTE 08**

Parcheggio pubblico a verde attrezzato – Ampliamento del comparto su base progettuale preliminare.

L'area indicata in cartografia è adiacente al confine della ZPS Lagorai e ZSC Val Campelle, e pertanto i singoli interventi andranno in ogni caso sottoposti a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008.

**SCHEDE VARIANTE 6 A – 6 B -7- 8:** la valutazione di assoggettabilità alla valutazione di incidenza non è corretta. L'intervento può avere una potenziale incidenza significativa sulle aree Natura 2000, e va pertanto sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'art. 39 della L.P. 11/2007 e dal successivo regolamento di attuazione D.P.P. n.50-157/Leg dd. 03/11/2008. Si richiede di correggere queste schede.

### **Tutela dell'aria, acqua, suolo**

In tema di protezione dell'ambiente, l'Appa - Settore qualità ambientale ha espresso parere favorevole alla variante in esame, non rilevando elementi ostativi.

### **Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico**

Come detto in premessa, la variante è finalizzata alle previsioni riguardanti diverse opere pubbliche e riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico che l'Amministrazione comunale intende promuovere nel territorio di Scurelle.

Le varianti individuate dai numeri da 1 a 3 sono finalizzate al riordino di una porzione del centro storico con corrispondente tratto di viabilità, tramite la modifica di un tratto di strada esistente in viabilità di potenziamento e la modifica della categoria di intervento di un edificio storico in demolizione per permettere la realizzazione del marciapiedi e di un parcheggio pubblico. Si segnala la necessità di rappresentare la variante sulla corretta cartografia del centro storico.

La categoria di intervento attribuita all'edificio in parola dal piano vigente è "edificio di recente edificazione": si richiama che tale categoria non è coerente con quelle previste dall'art. 77 della l.p. 15/2015, e che la stessa relazione illustrativa richiama la necessità di condurre l'adeguamento della cartografia del centro storico con la prima variante ordinaria che adotterà il comune di Scurelle. Poiché tale dicitura (ed. di recente edificazione) è finalizzata all'individuazione di edifici che non presentano caratteri storico-tradizionali da preservare, si ritiene superflua la compilazione ex novo della relativa scheda di analisi. A tale proposito si evidenzia che anche l'art. n. 26 relativo alla categoria di intervento della demolizione, non appare correttamente adeguato ai contenuti dell'art. 77 della l.p. 15/2015. Chiarito che l'articolo è riferito alla pianificazione del centro storico, si provveda al suo adeguamento.

Si osserva che il PRG di Scurelle ricomprende la viabilità interessata dalla variante, in fregio alla quale si attesta l'edificio oggetto di modifica, in un ambito più ampio soggetto a "spazi da qualificare mediante progetto unitario". Si richiama che una previsione di demolizione in centro storico va attentamente valutata e deve in ogni caso prefigurare un progetto unitario che tenga conto del particolare tessuto nel quale si inserisce.

Per quanto riguarda la var. n. 4., l'ampliamento dell'area per attrezzature sportive si pone in continuità con l'area esistente rispettando, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il limite della viabilità principale quale separazione fisica tra le aree insediate e le aree agricole che si estendono fino al torrente Maso. La modifica tuttavia non appare sostenuta da sufficienti

motivazioni in riferimento a effettive necessità di sviluppo dell'area sportiva individuate dall'Amministrazione, considerato che la relazione illustrativa fa riferimento a ipotetiche esigenze di ampliamento future.

Le varianti da 5a a 5d sono finalizzate alla realizzazione di opere di ampliamento e adeguamento sull'edificio ex colonia SAT in Val Campelle, finanziate con fondi del PNRR. In particolare la n. 5c prevede l'ampliamento dell'area ricettiva, di fatto raddoppiandone la superficie, in un'area attualmente destinata a verde attrezzato. Si evidenzia che l'ampliamento di superficie appare sovradimensionato rispetto alla finalità, dichiarata in relazione illustrativa, di permettere la riqualificazione delle pertinenze dell'albergo ex SAT. Si richiede un approfondimento in merito al soddisfacimento degli standard di parcheggio a fronte della riduzione dei posti auto.

Rispetto alla rappresentazione grafica della modifica, si rileva che non risulta chiaro se il riferimento normativo apposto all'area alberghiera vigente sia esteso anche all'area di variante in ampliamento; in tal caso l'asterisco sia apposto in posizione baricentrica.

Le modifiche proposte alle schede degli edifici del PEM sono finalizzate a permettere la riqualificazione degli stessi attraverso l'apposizione di uno specifico riferimento normativo. Tale riferimento prevede che gli ampliamenti consentiti per i due edifici siano quelli previsti dalle norme di zona, rimandando ai contenuti del comma 4 dell'art. 10.2 del PRG – *Aree agricole di rilevanza locale*. Si segnala che tale modifica non è ammissibile, in quanto gli interventi sugli edifici censiti devono necessariamente essere disciplinati dal relativo PEM, che in questo caso non ammette alcun ampliamento. Eventuali modifiche alle previsioni delle schede degli edifici censiti dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche tipologiche di ciascun edificio, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del PEM di riferimento individuati per le tipologie in esame.

Per completezza si segnala che il riferimento all'art. 10.2 c.4 non appare corretto, in quanto l'articolo è riferito ad edifici agricoli per interventi effettuati dall'imprenditore agricolo e gli ampliamenti previsti non sono compatibili con l'uso turistico – ricettivo previsto dalle rispettive schede.

In riferimento alla modifica della categoria di intervento degli edifici PEM, si evidenzia che tale modifica non è valutabile in quanto non risulta presente nella norma la disciplina delle categorie di intervento per gli edifici censiti; inoltre, in assenza di ampliamenti ammessi in generale dalla disciplina del patrimonio edilizio montano di Scurelle, non sono chiari gli effetti del declassamento di categoria previsto.

Si segnala che la norma del PEM non risulta adeguata alla normativa provinciale, pertanto si evidenzia la necessità di condurre l'adeguamento nella prima variante sostanziale adottata dal Comune di Scurelle. Tale adeguamento è obbligatorio per il completamento dell'adeguamento del PRG di Scurelle alla l.p. 15/2015 e relativo regolamento, in assenza del quale non sarà possibile approvare varianti sostanziali al PRG.

La variante num. 7 riguarda l'introduzione di uno specifico riferimento normativo relativo agli usi della Malga Conseria, una malga di proprietà pubblica. La nuova norma, art. 12 c. 15 – *aree a pascolo* intende permettere la previsione, all'interno della malga, di un'area museale per la valorizzazione del territorio. A tale scopo la norma fissa le percentuali di SUN da dedicare alle diverse funzioni espositiva, stalla, ricettiva. Si evidenzia che gli usi proposti con la variante non sono compatibili con la norma delle aree a pascolo ai sensi dell'art. 39 delle norme del PUP. Nel caso in cui, come suggerito dal Servizio Turismo, il Comune intenda ricondurre la malga alla norma relativa al rifugio alpino, si segnala che al relativo art. 69.2.1 non corrisponde né un segno grafico né una disciplina urbanistica corrispondente. Relativamente al contenuto del riferimento normativo art.81 c. 5, per la realizzazione di plateatici, si segnala che tale contenuto non è proprio della disciplina del PRG e fa riferimento a interventi previsti dall'art. 78, c.2 lett g).

La var. n. 8 introduce la modifica di un'area destinata a parcheggio di progetto per l'ampliamento della previsione a verde attrezzato in località Cenon di Sotto introdotta con la precedente variante opere pubbliche 2022 (approvata con del. G.P. n. 1201 del 7 luglio 2023 ) e finalizzata al riordino del flusso turistico diretto in Val Campelle. La relazione riporta che la modifica scaturisce dagli approfondimenti progettuali successivi, che hanno portato alla scelta di modificare la posizione del manufatto destinato a front office previsto e alla revisione della modalità di accesso all'area. Il Comune riporta inoltre che a seguito di sopralluogo con il Servizio Foreste ha appurato che il parcheggio esistente, utilizzato come deposito temporaneo di legname, non risulta più necessario

a tale scopo. Si richiede un approfondimento in merito al soddisfacimento degli standard di parcheggio a fronte della riduzione dei posti auto.

## Viabilità

In tema di viabilità, Il Servizio gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie si sono espressi con il parere congiunto che di seguito si riporta:

“Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) si raccomanda di adeguare gli elaborati grafici nei quali dovrà essere evidenziato, l'ingombro determinato dalle fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua anche all'interno dei centri abitati;

2) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore:

*“L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;*

3) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopracitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

4) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

5) al fine di incentivare la mobilità sostenibile prevedere sempre per le nuove aree per servizi pubblici e parcheggi, residenza, terziarie o produttive un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio; a questo riguardo, si ricorda che la legge L.2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue:

*"4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche."*

*"5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale."*

Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

## Beni culturali

In tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali, la competente Soprintendenza ha fatto pervenire il seguente parere di merito:

“Visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

*Per gli aspetti relativi ai beni architettonici*

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione della variante per opere pubbliche in oggetto.

Si rammenta che, laddove le previsioni del PRG interessano immobili di proprietà pubblica che hanno più di settanta anni – come nel caso degli edifici del PEM di proprietà comunale oggetto delle schede di rilevazione n. 9 e n. 10 (variante 6A e 6B) o dell'edificio oggetto della variante n.5 - sussiste l'obbligo di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e, se dichiarati di interesse, dovranno avere l'autorizzazione preventiva ai lavori da parte della Soprintendenza.

Si sono riscontrati alcuni errori negli shape files che individuano i beni sottoposti al D.Lgs. 42/2004 citato; si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile scaricare gli elementi vincolati e la loro giusta consistenza direttamente dal portale geocartografico WebGis della Provincia di Trento, caricando le mappe tematiche "Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali", "Beni architettonici" e "Vincoli indiretti dei beni architettonici" all'interno del tema "Trentino cultura" e scaricando i relativi shape files.

*Per gli aspetti relativi ai beni archeologici*

Si comunica nulla osta alla variante in oggetto.

Per completezza, anche se si tratta di una variante per opere pubbliche, si segnala che nelle norme di attuazione, l'elenco dei beni archeologici sul territorio e i relativi shapefiles in cartografia non sono aggiornati. Per informazioni e aggiornamenti delle norme di attuazione e degli shapefiles rimane a disposizione l'Ufficio beni archeologici".

## **Conclusione**

Ciò premesso, subordinatamente alle osservazioni sopra riportate, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Scurelle si formula parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Visto: IL DIRETTORE  
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE  
- dott. Giovanni Gardelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle norme Agld (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

**T** +39 0461 497010-7044**F** +39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** [www.urbanistica.provincia.tn.it](http://www.urbanistica.provincia.tn.it)

AL COMUNE DI

**SCURELLE**

S013/18.2.2-2024-58/GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**OGGETTO:** COMUNE di SCURELLE – Variante al PRG per opere pubbliche - Rif.to Delib. Cons. n. 16 d.d. 08.08.2024 – adozione definitiva (pratica 3082). Richiesta integrazioni.

**Premessa**

Con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 28 marzo 2024, pervenuta in data 12 aprile 2024, il Comune di Scurelle ha adottato una variante non sostanziale al proprio PRG finalizzata alla previsione di alcune opere pubbliche.

Il procedimento è stato sospeso dal 18 al 22 aprile 2024 per una richiesta di integrazione degli elaborati elencati in delibera di adozione preliminare.

In data 10 maggio 2024, con nota prot. n. 355015, è stata convocata per il giorno 29 maggio 2024 la Conferenza di servizi per l'esame della variante.

In data 14 giugno 2024 è stato trasmesso al Comune di Scurelle il parere 15/24 sull'adozione preliminare.

Con deliberazione consiliare n. 16 d.d. 08 agosto 2024, pervenuta in data 13 agosto 2024, il Comune di Scurelle ha adottato in via definitiva la presente variante al proprio PRG.

**Obiettivi e contenuti della variante**

La variante adottata dal comune di Scurelle è finalizzata alla previsione di diversi interventi pubblici, che riguardano in particolare la rete dei parcheggi e della viabilità locale, la promozione di iniziative tese alla valorizzazione delle malghe di proprietà comunale, la realizzazione di interventi finanziati attraverso il PNRR.

## **Elementi della variante**

La variante è costituita dagli elaborati: relazione illustrativa, norme di attuazione, cartografia nelle versioni di variante e di raffronto così come elencati nella delibera di adozione preliminare.

### **Autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015**

La variante è corredata dal documento di autovalutazione, che verifica per ciascuna modifica introdotta la coerenza esterna e interna e gli eventuali impatti ambientali, concludendo che nessuna delle varianti proposte risulta soggetta alla procedura di rendicontazione urbanistica. In tema di Valutazione d'Incidenza si richiama che il **Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette** in sede di prima adozione aveva richiesto integrazioni alla documentazione presentata. A tale proposito si riporta che il Servizio si è espresso favorevolmente in merito ai contenuti dell'adozione definitiva in esame, rilevando che risultano accolte le osservazioni espresse sull'adozione preliminare.

### **Modifiche alle previsioni del PUP**

La variante non comporta modifiche alle previsioni del PUP.

### **Usi civici**

Come richiesto in prima adozione, la delibera di adozione definitiva riporta gli esiti del parere in tema di modifica degli usi civici reso ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6 del 2005.

### **Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico**

Come richiamato in premessa, con la presente variante il Comune di Scurelle intende attivare diversi interventi di interesse pubblico, o che riguardano edifici di proprietà pubblica sia nel centro storico che nelle aree montane del proprio territorio. In sede di prima adozione erano stati richiesti approfondimenti in merito a diverse modifiche introdotte.

Per quanto riguarda le varianti 1-2-3, relative alla riqualificazione dell'area di centro storico antistante alla chiesa di Santa Maria Maddalena, si prende atto che il comune ha ulteriormente illustrato le finalità dell'intervento. Il comune ha provveduto inoltre a semplificare gli elaborati di variante con lo stralcio della nuova scheda che era stata introdotta ai fini di consentire la demolizione di un edificio; si era rilevato infatti che tale immobile non presenta le caratteristiche per rientrare nel censimento degli edifici del centro storico. Gli interventi previsti per l'edificio – al fine di migliorare la sicurezza stradale e operare un riordino dell'ambito storico di riferimento – sono invece stabiliti con un puntuale riferimento normativo (art. 27 c.3 delle NdA). A tale proposito si ribadisce la necessità che le varianti siano rappresentate sulla corretta cartografia del centro storico in quanto l'immobile, ancorchè non censito, si trova, come del resto la strada interessata dalla var.1, nell'ambito disciplinato da tale cartografia.

Per quanto riguarda la var. n. 4, che consente l'ampliamento dell'area sportiva esistente, si rilevava una carenza di motivazioni in relazione. Si prende atto degli approfondimenti forniti in adozione definitiva in merito all'esistenza di un progetto preliminare per la riconfigurazione dell'area sportiva e per l'eventuale riposizionamento di un edificio e contestuale aumento della capienza del parcheggio. Non si rilevano criticità.

Per quanto riguarda gli ampliamenti dell'area alberghiera corrispondenti alla ex Colonia SAT, si esprimeva perplessità rispetto ad un aumento che appariva consistente della relativa capacità edificatoria. Il comune, in adozione definitiva, chiarisce che l'aumento di tale capacità riguarda esclusivamente l'aumento del 30% della Sun esistente – stabilito con riferimento normativo all'art. 69.2.10 – e non prefigura la realizzazione di nuovi volumi. La modifica è finalizzata ad una complessiva riorganizzazione della struttura turistica da finanziarsi con il PNRR.

Si prende atto che le varianti 6A e 6B, finalizzate alla modifica della disciplina di due edifici ricompresi nel censimento PEM di Scurelle, per le quali erano state rilevate molteplici criticità, sono state stralciate.

Si segnala infine un refuso, nella tavola di progetto dove la var. n. 7 è erroneamente denominata var. 8.

### **Conclusione**



Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Scurelle.

Visto: IL DIRETTORE  
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE  
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgId (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CODICI HASH SCURELLE

Impronta	Nome Originale
V1 126F636C2F7B4A13EF5BA2CA2E46DC4A36F365249C6A581022FBB3D3ED88A412	APPROVATO_3082_VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA - ESTRATTO RELAZIONE.pdf.p7m
V1 6F48442EF299A433552F360A8CC3B33B431201C70301A21B12E4EA9974698D91	APPROVATO_3082_TAV.OP.04UC - CARTOGRAFIA USI CIVICI.pdf.p7m.p7m
V1 50C955B785F284A3DECA0066F1ACA7CC7C549ACB0CD378AEB5066C4FCC64C922	APPROVATO_3082_TAV.OP. 03SP - CARTOGRAFIA CARTA SINTESI DELLA PERICOLOSITA'.pdf.p7m.p7m
V1 207C2159424A0B4FC0A4B8655377D2A274C82BA527EF4B6CB19802B165C31B1D	APPROVATO_3082_TAV.OP. 02R - CARTOGRAFIA DI RAFFRONT0.pdf.p7m.p7m
V1 D302BEFA0A30334E77DE9CF5387B6DC20DFE75F608D6D69EFA68A2B4608EB55B	APPROVATO_3082_TAV.OP. 01P - CARTOGRAFIA DI VARIANTEDGP.pdf.p7m.p7m
V1 43EB70E0C0ABA8AD39CC24F5CFE304EDE8DAE250DA129030AC913E58E6BF8152	APPROVATO_3082_TAV 5B - CS - RAFFRONT0.pdf.p7m.p7m
V1 BC0826CE7B469EABC2DFC11E02094270BA0AC23EEEAB91D12FF29859A11C94CB	APPROVATO_3082_TAV 5A - CS - VARIANTE.pdf.p7m.p7m
V1 5D72D353D925EF05F7525B5010A0BECB587102A6435917FB2A5A4A2CF2CC59A9	APPROVATO_3082_PRG SCURELLE - LEGENDA.pdf.p7m.p7m
V1 72F445A2F5B43EE82E578FC4F2B9555057B388A16A4DC61A204818B91C093A03	APPROVATO_3082_GRS_07_2024_RELAZIONE DI SCREENING NATURA 2000 VAL CAMPELLE.pdf.p7m.p7m
V1 6C63A9D309F9D3A4ED5BF70EBE80781AFC7C62E6D480C409F6B970C786CBBA1	APPROVATO_3082_FORMAT_DI_SCREENING_per_Progetti_Interventi_Activit%C3%A0.pdf.p7m.p7m
V1 0F213D8F510F81F8C85A9BF16834BDA79A6E9E7B9284C0781153FFF9E778A176	APPROVATO_3082_03 - NTA 2 AD 2024 PROGETTO.pdf.p7m.p7m
V1 821C6DFCF7C4C6E10543FA64A9973EC967C3073F64E08768F0F6A814A2601503	APPROVATO_3082_02 - NTA 2 AD 2024 RAFF.pdf.p7m.p7m
V1 61CD79F66D966396860D3F9278178B944F1D9D885E459CA1E4EA5F87D502EC36	APPROVATO_3082_01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DGP.pdf.p7m.p7m